



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

| | | | | | |
|------------------------|-----|------|--|--|------------|
| Registro Generale Nr. | 228 | 2021 | | | 10-09-2021 |
| Registro Sezionale Nr. | 13 | 2021 | | | |

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: REVOCA DETERMINA N. 182 DEL 14.07.2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO AUTISTA SCUOLABUS CAT. B3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione G.C. n° 19 del 02.03.2021, successivamente rettificata con delibera di G.C. n. 52 in data 18.06.2021, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2022-2023 e il piano delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2021, prevedendo per tale anno la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno con profilo Operaio specializzato e Autista scuolabus, categoria B3, area tecnica;
- con determinazione n. 182 del 14.07.2021 del Servizio Personale è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 (uno) posto, a tempo indeterminato e pieno di Operaio specializzato e Autista scuolabus, categoria B3, area tecnica;
- il Bando di concorso, approvato con la sopra richiamata determina, è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale, n. 62 del 06/08/2021;
- nel bando suddetto era fissato il termine del 6.09.2021 alle ore 12.00 come data ultima di presentazione della domanda di partecipazione;
- la suddetta procedura concorsuale non risulta ancora iniziata e che pertanto la stessa è ancora nella sua fase iniziale;
- non è stata nominata la Commissione di concorso e non è stata ancora programmata neppure la procedura preselettiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 70 in data 07.09.2021 è stata disposta la revoca del suddetto concorso con formulazione di indirizzo alla sottoscritta responsabile di procedere alla revoca del bando;

DATO ATTO CHE, come risulta dalla Delibera di Giunta Comunale n. 70 in data 07.09.2021, per sopravvenuti motivi organizzativi l'Amministrazione Comunale ritiene di esternalizzare il servizio guida dello scuolabus a ditta specializzata nel settore, rivalutando conseguentemente i requisiti professionali richiesti agli aspiranti partecipanti per quanto concerne l'eventuale nuovo concorso, ampliando così la sfera dei possibili candidati;

RILEVATO dal bando di concorso che l'Amministrazione si è riservata il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o eventualmente revocare il bando a suo insindacabile giudizio quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute

circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario alla luce di quanto sopra esposto, revocare la procedura, peraltro ancora in itinere, relativa alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno con profilo Operaio specializzato e Autista scuolabus, categoria B3, area tecnica;

ATTESO CHE la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, come previsto nel bando di concorso in argomento, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

RIBADITO CHE per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01/08/2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n.139);

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza n. 1343/2015, sentenza n. 73/2015, sentenza n. 136/2014, Tar Puglia sentenza n. 1437/2017);

DATO ATTO CHE la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n.592, Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n.363);

ATTESOCHE l'Amministrazione ha effettuato una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

CONSIDERATO CHE l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno proseguire il concorso pubblico per l'assunzione di una unità con profilo di con profilo di

Operaio specializzato e Autista scuolabus, categoria B3, area tecnica;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che "per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge";

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art.13, comma1, L.241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

CONSIDERATA dunque la mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico;

RILEVATO CHE ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

DATO ATTO CHE quindi, il presente provvedimento di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dell'Ente;

VISTO il Decreto n. 4432 in data 03-09-2019 di nomina del Responsabile del servizio personale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come rinnovellato;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di revocare la propria precedente determinazione n. 182 in data 14.07.2021 di approvazione del bando di concorso per l'assunzione di un Operaio specializzato e Autista scuolabus, categoria B3, area tecnica;
2. Di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso"
4. Di disporre all'Ufficio Ragioneria la restituzione ai partecipanti che hanno inviato la domanda di partecipazione della somma di €. 10,00 versata a titolo di tassa di concorso alla Tesoreria del Comune di Valsolda previa richiesta da parte dei diretti interessati da farsi secondo lo schema allegato alla presente;

5. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marcella Giana

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.